



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

Circolare n. 29/2024/Area II/S.E.

data del protocollo

Ai Sindaci, Commissari Straordinari e
Responsabili uffici elettorali dei
Comuni della Provincia
Loro Sedi

Al Direttore Generale
dell'A.S.P. di Reggio Calabria

OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.
Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili.
Nomina funzionari medici per rilascio certificazioni sanitarie.

A tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che in occasione di consultazioni elettorali i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorirne il raggiungimento dei seggi.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con ogni mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio Comune, a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione .

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del proprio Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, **nei tre giorni precedenti le consultazioni elettorali**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi **da giovedì 6 a sabato 8 giugno 2024, l'Azienda sanitaria provinciale dovrà garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.**

Inoltre, come già evidenziato con circolare prefettizia n. 14/2024 del 15 aprile 2024 lett. d), una delle quattro cabine da allestire, salva comprovata impossibilità logistica, presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata ai portatori di handicap.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Si sensibilizza **il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale** affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni.

Si invita, quindi, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, a disporre con la massima urgenza per la designazione dei funzionari medici che assicurino il servizio in questione in ciascun Comune, provvedendo a notificare ai Sindaci e Commissari i nominativi dei medici incaricati e facendo tenere analoga comunicazione, per conoscenza, allo scrivente Ufficio.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e all'art. 41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Il Dirigente dell'Area II
(Campolo)